

STATUTO

PARTE PRIMA – GENERALITA'

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita la "Associazione Famiglie Missionarie Maria SS. Bambina ONLUS " Sigla "AFAMI".

L'associazione ha sede in Calenzano (Firenze), Via della Chiesa n.55.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo umano economico e sociale e partendo dal valorizzare la famiglia come primo nucleo di amore e di vita, quali risultano individuati nel documento allegato al presente statuto sotto la lettera "A".

L'associazione prevede di agire in due modi distinti ma collegati per cercare di dare un aiuto più completo nelle diverse fasi della vita.

A tale scopo l'associazione svolgerà la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'istruzione, formazione e tutela dei diritti civili.

Il primo settore di intervento è più diretto allo sviluppo di iniziative e progetti per aiutare i bambini in difficoltà: con interventi contro l'abbandono, la malattia, la denutrizione, ed ogni forma di miseria legata alla non scolarizzazione. In particolare l'associazione si propone di portare a completamento un intervento già avviato a partire dal 2006 nel Benin denominato progetto "Ciel" volto alla creazione di un centro che sarà un riferimento per molti villaggi dove i bambini abbandonati ed orfani potranno avere una casa, una scuola e soprattutto trovare un amore familiare culla di ogni valore umano.

Il secondo settore di interventi, sarà studiato con progetti per dare sostegno e aiuto alle famiglie e ai giovani che si trovano in una condizione di solitudine e difficoltà di inserimento nel tessuto sociale e del lavoro.

A tal fine l'associazione si propone in particolare di attivare sia in Italia che in Benin centri per favorire l'incontro, la formazione e la collaborazione di famiglie, bambini e giovani.

L'associazione prevede di raggruppare ed organizzare persone che non vogliono andare via da questo mondo senza lasciarvi le tracce dei loro passi, nella difesa e diffusione della speranza che è amore per la vita, e della carità che è amore.

A tale scopo l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività volte a realizzare progetti in aiuto ed a sostegno della vita e dello sviluppo sociale nonché attività diverse da quelle sopra indicate, purché ad esse direttamente o indirettamente connesse, e quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – Soci

L'associazione è costituita da Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Ordinari.

a) Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno costituito e fatto parte del gruppo di lavoro per la nascita dell'associazione e le persone fisiche che hanno preso parte alla costituzione della presente Associazione;

b) Sono Soci Onorari le persone fisiche che, a giudizio del consiglio direttivo, siano insigniti di tale qualifica a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o abbiano effettuato donazioni particolari con cadenza mensile o infine abbiano acquisito titoli competenze e meriti atti a conseguire le finalità dell'associazione;

c) Sono Soci Ordinari i soggetti che intendono condividere i progetti e gli ideali dell'associazione e che partecipano a giudizio del Consiglio Direttivo in modo attivo ai progetti.

Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile; non può richiedere, anche quando abbia cessato di appartenere all'associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione; la qualità di associato non è trasmissibile.

La partecipazione all'Associazione da parte di ciascun socio è a tempo indeterminato.

Ogni socio ha diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La divisione degli associati in categorie non comporta alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Le quote associative delle diverse categorie di soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo e restano in vigore per cinque anni; eventuali modifiche anticipate devono essere motivate ed approvate dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

In presenza di inadempimento degli obblighi di versamento della quota, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui la persona esclusa non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

Ogni socio può essere eletto alle cariche dirigenziali dell'Associazione.

Art. 4 – Patrimonio e entrate – bilanci – libri

Patrimonio e entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- avanzi netti delle manifestazioni organizzate o da attività commerciali e produttive marginali, per ciascuna delle quali dovrà essere redatta apposita contabilità separata, il cui saldo dovrà essere riportato nelle registrazioni contabili generali;
- eventuali proventi del patrimonio sociale;
- da ogni altro provento, in denaro o natura derivante da elargizioni liberali, donazioni o lasciti previa accettazione formale da parte del Consiglio direttivo che ne attesti la volontà di contribuzione alle finalità sociali.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderirvi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo a rimborso di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Bilanci

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il successivo 30 aprile dello stesso anno.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea dei soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Libri

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei verbali delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, il libro verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, il libro degli associati.

PARTE SECONDA – ORDINAMENTO

Art. 5 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblea dei soci

Art. 6 – Competenza

Sono di competenza dell'assemblea dei soci:

- la determinazione del numero e la nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente;
- nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
- l'approvazione di bilanci;
- le modificazioni del presente Statuto;
- lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

Art. 7 – Convocazione

L'assemblea dei soci e viene convocata:

- ogni anno per l'approvazione del bilancio;
- ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo o ne faccia richiesta scritta motivata il collegio dei Revisori, o almeno un quarto dei soci, da Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicare ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa, tale comunicazione può avvenire anche mediante affissione nella sede.

L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Quando vi siano modificazioni del presente Statuto all'Ordine del giorno dell'assemblea, l'avviso deve contenere le modifiche proposte ed essere comunicato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 8 – Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita: in prima convocazione quando sia presente almeno la metà terzo (1/2) dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni relative a modifiche dello statuto dell'Associazione, in prima convocazione quando sia presente almeno (1/2) la metà, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci che siano nell'impossibilità di partecipare all'assemblea, possono delegare per iscritto a rappresentarli, partecipando e votando, altri soci che non siano del Consiglio direttivo.

Il socio, per partecipare all'assemblea (personalmente o per delega), deve essere in pari con i versamenti degli anni precedenti ed aver versato la quota associativa per l'anno in corso.

Il socio delegato non può rappresentare più di tre (3) soci e deve consegnare all'Ufficio di Presidenza, prima dell'inizio dell'assemblea, le deleghe in suo possesso.

Art. 9 – Ufficio di Presidenza

Assume la presidenza dell'assemblea dei soci il Presidente del Consiglio Direttivo: in mancanza, nell'ordine, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Direttivo, un socio designato dalla maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'assemblea – che può essere nella persona del Segretario del Consiglio Direttivo – o nella persona di un Notaio, quando vi siano all'ordine del giorno modificazioni statutarie o lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

In caso di elezioni, il Presidente dell'assemblea può nominare anche più scrutatori che lo assistano nelle operazioni.

Art. 10 – Deliberazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti aventi diritto al voto, anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

Nello stesso modo l'assemblea provvede alle nomine: in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio.

Per lo scioglimento e l'estinzione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito libro delle assemblee; sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario "per conformità" quando sia redatto da un notaio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario
- Consiglieri (non meno di uno e non più di 3).

I componenti del consiglio Direttivo sono eletti fra i soci dall'assemblea dei soci; esse restano in carica per tre (3) anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino alle nuove nomine assembleari; essi prestano la loro attività gratuitamente ma hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell'associazione nell'espletamento del loro mandati.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipino a tre adunanze consiliari, sono considerati dimissionari.

Se vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo gli altri provvedono a sostituirli con Delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in di lui mancanza o assenza, dal Vicepresidente o, per mandato di uno di loro, dal Segretario mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo ,che può essere diverso da quello della sede dell'associazione da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma, telefax, e-mail o telefonicamente, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

Il consiglio direttivo deve essere convocato quando ne faccia richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 13 – Adunanze e Deliberazioni

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti intervenuti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze consiliari assistono di diritto i Revisori ed il Segretario di cui all'Art. 15, che, di regola, ne redige il verbale.

Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro del Consiglio direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 14 – Rappresentanza e poteri

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente o al Vicepresidente, con facoltà di rappresentanza, anche in giudizio, con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo può delegare poteri al Presidente o al Vicepresidente ed agli altri suoi componenti individualmente, disgiuntamente, congiuntamente e costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

Il consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 15 – Attribuzioni

Al Consiglio Direttivo oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui agli ultimi due commi dell'Art. 14 competono in particolare le seguenti attribuzioni:

nominare nel proprio seno, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, il presidente al quale spetta:

- rappresentare l'Associazione;

- convocare e presiedere le assemblee e le adunanze consiliari;
- sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
- compiere quant'altro previsto dalla legge o presente statuto;
- nominare, nel proprio seno, un vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e – nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età – ne fa le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- istituire, come pure trasferire e sopprimere, sezioni territoriali, determinandone con appositi regolamenti l'ordinamento e le norme di funzionamento;
- istituire, come pure sopprimere, Comitati, commissioni, Gruppi di studio esecutivi ed operativi, anche permanenti, anche di durata superiore a quella del Consiglio stesso purché approvati dall'assemblea dei soci;
- determinarne i compiti, l'ordinamento e le norme di determinarne gli eventuali compensi;
- deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il Regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per Rendiconto amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e l'espletamento del servizio di cassa, quest'ultimo affidato di regola ad una Banca designata dal Consiglio stesso; stipulare, esigere, modificare e risolvere convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative, nell'ambito degli indirizzi programmatici e per il perseguimento dello scopo dell'associazione, con facoltà di delegarne l'esecuzione;
- acquistare e vendere beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati;
- presentare all'assemblea degli stessi associati il bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una relazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;
- nominare anche al di fuori dei componenti, ove lo ritenga, gli eventuali suoi collaboratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso;
- assumere, promuovere, trasferire e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico;
- nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi; salvo approvazione del Collegio dei Revisori e dell'assemblea dei soci;
- esercitare le altre funzioni che gli vengano attribuite dall'assemblea dei soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 16 – composizione

L'assemblea dei soci può nominare, e ove obbligatorio ai sensi di legge nomina, un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, anche non associati, nominati dall'assemblea dei soci che ne designa il Presidente; essi durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del triennio ed alle nuove nomine assembleari e sono rieleggibili.

Possono far parte del Collegio, in soprannumero, una o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni.

I Revisori dei conti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di cessazione di questi ultimi; l'assemblea dei soci provvede comunque a reintegrare il collegio nell'occasione della convocazione più vicina, ferma la scadenza del collegio stesso.

Art. 17 – Competenza

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete: controllare la gestione finanziaria e patrimoniale accertando il rispetto delle norme di legge e dello statuto, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili; presentare all'assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo – contabile ed economico finanziario; provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione od a convocare l'assemblea dei soci ed il consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il bilancio consuntivo dovrà recare una relazione di controllo sottoscritta almeno da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Disposizioni finali

L'assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 30 del Codice civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo. L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

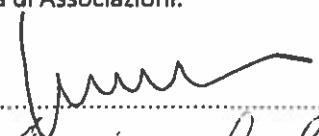
Art. 19 – Clausola compromissoria

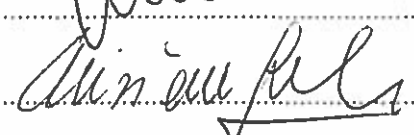
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci dell'Associazione, o fra i soci tra loro, dovrà essere devoluta ad un collegio Arbitrale composto di tre membri, il quale deciderà, quale amichevole compositore, ed è dispensato fino d'ora da ogni formalità di rito. Gli arbitri saranno nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo dai due arbitri d'accordo.

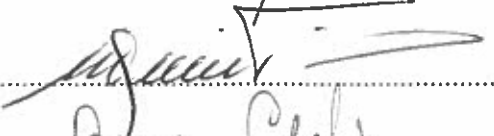
In caso di disaccordo, il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.

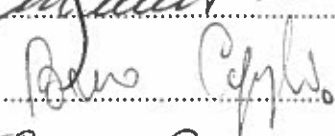
Art. 20 – rinvio

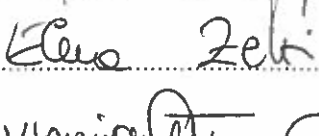
Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni.

Presidente: Prof. Aberto Bosi.....

Segretaria: Miriam Poli.....

Tesoriere: Mario Quintiero.....

Consigliere: Bruno Capodaglio.....

Consigliere: Elena Zetti.....

Consigliere: Ylenia Quintiero.....